



Milano,

**Oggetto: Regolamentazione dell'accesso dei veicoli alla Z.T.L. Cerchia dei Bastioni – Disciplina “Area C” – Deroga, sino al 31.12.2015, al divieto di accesso a favore di veicoli alimentati a gasolio Euro 3 di proprietari che certificano il possesso di specifico permesso di occupazione di suolo pubblico all'interno dell'area “Cerchia dei Bastioni”**

**ORDINANZA N° 99/2015**

**IL SINDACO**

**Visto** l' art. 7 del D.lgs. 30.04.1992 n°285 e s.m.i., nonché le norme del Regolamento di cui al D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 588/2013 del 27.03.2013, avente ad oggetto “Misure di contenimento del traffico veicolare. Approvazione della disciplina di accesso alla ZTL Cerchia dei Bastioni”;

**Vista** l'Ordinanza n° 69317 del 28.03.2013 avente ad oggetto “Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni - Disciplina per l'accesso di veicoli alla ZTL Cerchia dei Bastioni - “Area C””;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n° 2258/2014 del 14.11.2014 avente ad oggetto “Misure di contenimento del traffico veicolare all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni. Disciplina di accesso “Area C” – Proroga della deroga al divieto di accesso e circolazione per i veicoli alimentati a gasolio euro 3 concessa a specifiche categorie”;

**Viste** le motivazioni contenute nella richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n° 2258/2014 del 14.11.2014;

**Vista** l'ordinanza n° 71688/2014 del 11.12.2014 con cui è stata disposta la deroga al divieto di accesso di cui al punto 2.C dell'Ordinanza n° 69317 del 28.03.2013, per alcune categorie di veicoli alimentati a gasolio Euro 3, tra cui i *veicoli di proprietari che certificano il possesso di specifico permesso di occupazione di suolo pubblico all'interno dell'area “Cerchia dei Bastioni” rilasciato dagli uffici competenti*;

**Considerato** che, secondo quanto disposto dall'ordinanza n° 71688/2014, talune categorie derogate al divieto di accesso sono tenute a specifici adempimenti di comunicazione della targa da espletare entro e non oltre il termine del 30.01.2015, decorso il quale il proprio veicolo non potrà più beneficiare di alcuna deroga;

**Considerato** che la sopracitata previsione è finalizzata al contenimento del numero di veicoli derogati e quindi una riduzione del parco circolante, prevedendo un termine ultimo entro il quale poter comunicare la propria targa in modo da definire, successivamente a tale data, un parco circolante derogato non incrementabile;



**Valutato** che il suddetto termine non è applicabile alla categoria dei veicoli di proprietari che devono certificare il possesso di specifico permesso di occupazione di suolo pubblico all'interno dell'area "Cerchia dei Bastioni", in quanto:

- la comunicazione della targa ed il conseguente inserimento della stessa nell'elenco dei derogati non è legata a determinati requisiti soggettivi e/o oggettivi documentabili entro il termine richiesto, ma ad un titolo temporaneo di occupazione di suolo pubblico rilasciabile solo in occasione dell'attività da svolgere;
- trattasi di veicoli che possono beneficiare della deroga non in via strutturale per l'interno anno 2015, ma limitatamente al periodo autorizzato per l'occupazione di suolo pubblico;

**Ritenuto** pertanto che per tale categoria di veicoli è ragionevole mantenere in vigore l'attuale disciplina, con la conseguenza che la concessione della deroga al divieto di accesso all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni sino al 31.12.2015 non è subordinata all'adempimento di comunicazione della targa entro il termine del 30.01.2015, ma alla certificazione del possesso di specifico permesso di occupazione di suolo pubblico;

#### **ORDINA**

1. che i veicoli, alimentati a gasolio Euro 3, di proprietari che certificano il possesso di specifico permesso di occupazione di suolo pubblico all'interno dell'area "Cerchia dei Bastioni", possono accedere in deroga al divieto di accesso di cui al punto 2.C dell'Ordinanza n° 69317 del 28.03.2013 sino al 31.12.2015;
2. che la deroga di cui al punto precedente è subordinata, anche temporalmente, al permesso di occupazione pubblico rilasciato dai competenti uffici.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada.

Al presente provvedimento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio.

#### **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Ing. Stefano Riazola

p. Il Sindaco  
L' ASSESSORE

